

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

LVIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373);		
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1083);		
FABBRI ed altri: Situazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1084);		
CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188);		
CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radio-telegrammi ed al servizio di movimento in treno o piro-scafo (ambulanti e messaggeri). (1205);		
AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (<i>Urgenza</i>). (1227);		
BALDELLI e FRANZO: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1266);		
		CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di 1ª classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di 1ª classe (carriera esecutiva) e agente di 2ª classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni. (1427);
		ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824);
		ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva e ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 . . . 708
		PRESIDENTE . . . 708, 709, 710, 712, 713, 714 716, 721, 722, 723
		SAMMARTINO, <i>Relatore</i> 709, 715
		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . 709, 710, 712 713, 714, 715, 717, 722, 723
		FABBRI 709, 710, 711, 712, 717, 722, 723
		ARMATO 709, 712, 713, 714, 723
		FRANCAVILLA 711, 712, 713, 723
		DEGLI ESPOSTI 713
		FRUNZIO 713
		GEFTER WONDRIK 713
		CANESTRARI 715
		COLASANTO 717
<hr/>		
		La seduta comincia alle 10,35.
		SAMMARTINO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(<i>È approvato</i>).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Urgenza) (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine (1188); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscifo (Ambulanti e messaggeri) (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); Segretario, Perito, Geometra (carriera di concetto); Ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agenti di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824); Armato ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 » e delle proposte

di legge d'iniziativa dei deputati Fabbri ed altri: « Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; Ceccherini ed altri: « Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine »; Ceccherini ed altri: « Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissioni dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscifo (ambulanti e messaggeri) »; Amiconi ed altri: « Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; Baldelli e Franzo: « Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; Ceccherini ed altri: « Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni »; Armato: « Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » Armato ed altri: « Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 ».

Come i colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta avevamo esaminato l'articolo 20-ter e ne avevamo approvato la prima parte fino alla lettera f) compresa del primo comma. Ci siamo quindi fermati all'esame dell'emendamento degli onorevoli Francavilla, Fabbri e Calvaresi, del seguente tenore: « sono altresì demandate alla commissione paritetica provinciale le assunzioni di personale straordinario previste dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonché le assunzioni di operai giornalieri previste dalla legge 26 febbraio 1952, numero 67 ».

Oggi viene presentato come lettera g) un emendamento aggiuntivo alla prima parte dell'articolo 20-ter in questa nuova formulazione che si armonizza con l'approvazione degli arti-

coli precedenti relativi alle commissioni provinciali consultive:

« Le commissioni provinciali consultive hanno altresì il compito di esprimere parere sulle assunzioni di personale straordinario previste dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

L'emendamento reca le firme degli onorevoli Fabbri, Francavilla, Calvaresi.

Innanzitutto faccio rilevare che occorre togliere la parola « altresì » e dire soltanto: « Le commissioni provinciali consultive hanno il compito di esprimere... ».

SAMMARTINO, *Relatore*. Dovrei rilevare che le assunzioni di personale straordinario sono di carattere prettamente amministrativo. Ad ogni modo mi rimetto al voto della Commissione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'applicazione dell'articolo 54 è un compito tecnico di amministrazione, per cui la formulazione, anche in questa forma attenuata, è manifestamente incostituzionale. Perciò il Governo è contrario. Di fatto l'amministrazione ha decentrato questa facoltà ai direttori provinciali. L'articolo 54 verrà modificato nella riforma di struttura, dove questa facoltà sarà decentrata agli organi compartimentali, spogliandone la direzione centrale. Come diceva il relatore, è un compito tipico dell'amministrazione.

FABBRI. A me questo articolo è molto chiaro; però, poiché si fanno delle affermazioni che non sono esatte, debbo dire come stanno le cose. Avengono delle assunzioni a discrezione totale del Ministro o del sottosegretario, a beneficio esclusivo di alcune determinate persone. Non è affatto vero che sono state demandate queste assunzioni ai direttori provinciali: proprio in questo ultimo periodo sono avvenute alcune assunzioni, per esempio, dal direttore provinciale di Roma e dopo due mesi sono state licenziate. Soltanto alcuni sono stati riassunti attraverso il ministro delle poste. Perciò non si tratta di un puro atto amministrativo demandato ai direttori provinciali.

Queste cose debbo dirle con assoluta franchezza, perché le assunzioni avvengono a discrezione degli organi politici. Ripeto oggi le assunzioni non vengono fatte dai direttori provinciali, lo comprova l'emendamento presentato dall'onorevole Armato e poi ritirato. Anche se l'onorevole Armato ha ritirato l'emendamento, non credo che egli possa essere contrario all'emendamento da noi proposto, di cui il Presidente ha dato lettura.

Noi siamo stati contrari alle commissioni consultive perché non sono né paritetiche né deliberanti. Oggi inseriamo nell'articolo 20-ter questo emendamento che consente ai direttori provinciali di compilare un elenco, che naturalmente viene mandato al Ministero. L'onorevole Sottosegretario si è richiamato alla riforma di struttura e quindi tale emendamento potrebbe avere vigore fino a quando non sarà effettuata la riforma di struttura.

Come si fa a parlare di incostituzionalità? C'è già un'altra legge che prevede tutto questo. Vorremmo sapere se anticostituzionali siamo noi che presentiamo degli emendamenti i quali sono a beneficio di tutta la collettività, e già visionati nella n. 119 o il Governo. Non è ammesso in una amministrazione pubblica che si discriminino i cittadini, per lo meno si dovrebbe fare una casistica di chi ha veramente bisogno di lavoro.

ARMATO. In base a tutti gli articoli che abbiamo già approvato in materia di assunzioni, l'articolo 54 della legge n. 119 dovrebbe assumere un carattere di assoluta urgenza, cioè di assunzioni straordinarie limitate ad un periodo eccezionale.

Invece a me pare che la richiesta avanzata, anche dall'onorevole Fabbri, che cioè la commissione paritetica provinciale e non più la commissione consultiva provinciale debba dare parere in materia di assunzioni, possa innestarsi per quanto riguarda le assunzioni — limitatamente al per cento — a favore dei figli dei dipendenti e delle vedove non fruente di pensione. E questo perché nel momento in cui dobbiamo legiferare su questa materia, riservando il 20 per cento dei posti ai figli e alle vedove dei dipendenti, è giusto che si stabilisca il principio di una certa graduatoria.

PRESIDENTE. Intende parlare dei concorsi?

ARMATO. Intendo parlare delle assunzioni per titoli; e ritengo che occorra chiarire quale è l'efficacia applicativa di questa legge sul 20 per cento.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero aggiungere che non ho nessuna difficoltà ad accettare che quanto ha detto l'onorevole Armato sia collegato all'articolo 54. Aggiungo che quanto ha affermato l'onorevole Fabbri non è esatto, perché l'articolo 54 si riferisce a due tipi di assunzioni: quelle fatte in occasione dell'aumento estivo di lavoro e quelle fatte per lo stesso motivo per le festività di Natale e di Pasqua.

FABBRI. Avete assunto 4 mila persone con questo sistema.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Debbo far rilevare all'onorevole Fabbri che per quanto riguarda le assunzioni in previsione delle festività di Natale e Pasqua, noi abbiamo effettivamente decentrato questo compito ai direttori provinciali, per le assunzioni a termine dando così la possibilità alle direzioni provinciali di far fronte alle esigenze speciali integrando i normali assegni di personale.

Debbo aggiungere una osservazione: la commissione per la riforma di struttura ha attentamente esaminato questo problema delle decentralizzazioni; e si è tenuto presente che decentrando si può andare incontro all'inconveniente di una assunzione eccessiva di personale straordinario, da parte dei direttori provinciali.

Ora come si può avere la garanzia che una facoltà, indubbiamente importante come questa, possa essere bene esercitata dagli organi periferici? Si è pensato di provvedere — in sede di riforma e di struttura — anche al decentramento dei capitoli di bilancio in modo che ogni direzione compartimentale avrebbe avuto un suo capitolo di riscossione straordinaria, la cui entità crea un limite.

Ma — ripeto — è questa una facoltà tipica della amministrazione che logicamente non può essere affidata che ad organi tipici della Amministrazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, passiamo alla votazione degli emendamenti. Abbiamo un emendamento aggiuntivo degli onorevoli Francavilla e Fabbri, e un emendamento dell'onorevole Armato.

Do lettura dell'emendamento Francavilla-Fabbri che non è accettato dal Governo:

« g) esprimere il parere sulle assunzioni di personale straordinario previste dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'onorevole Armato ha presentato un emendamento aggiuntivo di una nuova lettera g) all'articolo 20-ter. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

« g) Esprimere parere anche sulla assunzione di personale straordinario prevista dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, numero 119, limitatamente al 20 per cento dei posti disponibili riservati ai figli dei dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e delle vedove

di personale deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione ».

(È approvato).

La seconda parte dell'articolo 20-ter non presenta emendamenti. Ne do lettura:

« La Commissione consultiva provinciale ha altresì il compito di proporre al direttore generale i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento e la migliore funzionalità dei servizi nei casi di attività cui sono interessati gli organi periferici.

La Commissione consultiva centrale ha competenza per il personale, in servizio presso gli uffici centrali. Le Commissioni consultive provinciali hanno competenza per il personale in servizio presso le direzioni provinciali e uffici dipendenti. Per il personale in servizio presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, i centri automezzi e gli uffici lavori la competenza è attribuita alla Commissione consultiva della provincia in cui hanno sede i predetti uffici.

Per gli impiegati in servizio presso uffici periferici ai quali, a norma di legge, il giudizio complessivo è attribuito ad organi dell'Amministrazione centrale, la competenza è devoluta alla Commissione consultiva centrale per il personale ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 20-ter nel suo complesso, come risulta modificato:

ART. 20-ter

(Attribuzioni delle Commissioni consultive per il personale).

« Le Commissioni consultive per il personale hanno il compito, per gli impiegati appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, di:

a) proporre una graduatoria degli aventi titolo a partecipare agli scrutini di promozione;

b) proporre una graduatoria degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento ad altra sede, centrale o periferica;

c) esprimere motivato parere al direttore generale nei casi previsti al quarto comma dell'articolo 32 del testo unico approvato con de-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1961

creto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

d) formare e tenere aggiornato un elenco di impiegati ritenuti idonei all'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore a quella rivestita;

e) istruire i ricorsi avverso i giudizi complessivi, formulando proposte per la relativa decisione;

f) esprimere parere, a richiesta del direttore provinciale o dei direttori degli altri uffici indicati nel precedente articolo 20, su questioni inerenti il personale.

g) esprimere parere anche sulla assunzione di personale straordinario prevista dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, numero 119, limitatamente al 20 per cento dei posti disponibili riservati ai figli dei dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e delle vedove di personale deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione.

La Commissione consultiva provinciale ha altresì il compito di proporre al direttore generale i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento e la migliore funzionalità dei servizi nei casi di attività cui sono interessati gli organi periferici.

La Commissione consultiva centrale ha competenza per il personale, in servizio presso gli uffici centrali. Le Commissioni consultive provinciali hanno competenza per il personale in servizio presso le direzioni provinciali e uffici dipendenti. Per il personale in servizio presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, i centri automezzi e gli uffici lavori la competenza è attribuita alla Commissione consultiva della provincia in cui hanno sede i predetti uffici.

Per gli impiegati in servizio presso uffici periferici ai quali, a norma di legge, il giudizio complessivo è attribuito ad organi dell'Amministrazione centrale, la competenza è devoluta alla Commissione consultiva centrale per il personale ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 20-*quater*, proposto dal Governo del quale do lettura:

« Con decreto del Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, saranno stabilite le norme per il funzionamento delle Commissioni consultive previste dall'articolo

20 e saranno determinate la procedura ed i criteri di massima cui esse dovranno attenersi nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Con lo stesso decreto sarà regolato il procedimento elettorale per l'elezione dei rappresentanti del personale contemplati al n. 3 del secondo comma e al n. 6 del quarto comma dell'articolo 20.

Esse prevederanno modalità idonee a consentire l'elezione di rappresentanti elettivi dei vari gruppi del personale, in maniera che alle sedute delle Commissioni stesse partecipino di volta in volta, appartenenti alla carriera medesima, di cui fanno parte gli impiegati, di cui si prendono in esame le pratiche.

Per quanto concerne la Commissione consultiva centrale, i rappresentanti del personale che intervengono alle singole sedute non debbono inoltre avere qualifica inferiore a quella degli impiegati, la cui posizione viene presa in esame ».

FRANCAVILLA. Qui si tratta ormai di una delega che il Governo chiede; essa limita ancor di più i compiti (già limitati dai precedenti articoli approvati) delle Commissioni. Già nella scorsa seduta abbiamo espresso la nostra protesta per il modo con il quale il Governo ha proceduto. In Comitato ristretto si era già giunti ad una soluzione tendente a dare alle Commissioni un potere che non fosse così limitato. Per questo siamo contrari.

FABBRI. Mi soffermerò, oltre che su quanto affermato dall'onorevole collega Francavilla, anche su quanto detto nella precedente riunione sugli articoli presentati nuovamente dal Governo.

Mi sembra che dovremmo operare uno stralcio completo, ferme restando tutte le nostre critiche ed opposizioni alla Commissione consultiva, della disposizione in esame che stabilisce la rappresentanza del personale non più nel suo complesso, ma separatamente per carriera. Effettivamente ciò è abbastanza grave. Credo che il Governo non possa ripresentare oggi un articolo 20-*quater* su questa base, perché non soltanto respinge il principio democratico di rappresentanza sindacale nel suo insieme, ma soprattutto vuol riportarsi ad una vecchia norma precedente, del regime fascista (parliamo chiaramente!), e quindi al sistema delle corporazioni e inoltre nell'articolo 20-*quater* vi è chiaramente contraddizione.

Noi, che abbiamo già approvato un articolo nel quale è detto che le liste nel loro complesso saranno presentate dai sindacati, inse-

riamo oggi, tramite l'articolo 20-*quater*, addirittura la rappresentanza di categoria.

È assurdo. Tutti gli altri onorevoli colleghi che rappresentano organizzazioni sindacali, dovranno condividere tale mia affermazione. Non è possibile approvare un articolo come il presente.

ARMATO. Presumo che l'onorevole Fabbri abbia voluto addebitare al Governo intenzioni malefiche che, probabilmente, non ha.

La I Commissione si preoccupa che, in una materia tanto delicata come quella che stiamo esaminando, non siano chiamati ad esprimere un parere su determinati dipendenti, rappresentati appartenenti ad una carriera inferiore.

Ma, se è sola questa la preoccupazione della I Commissione, io penso sia possibile ovviare ad essa inserendo nell'articolo 20-*quater* (non vi è alcuna intenzione corporativa nella mia proposta) il concetto, d'altronde già approvato per il consiglio d'amministrazione, che le liste dei candidati debbono essere presentate solo dalle organizzazioni sindacali.

Il problema delle presenze poi sarà problema interno delle organizzazioni. Si tratta di ribadire, insomma, il criterio già affermato in questa sede per i consiglieri di amministrazione. Inoltre, chiedo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 20-*quater*, in quanto esso è in contrasto con il terzo comma. Non vedo come si potrebbe procedere, in uno stesso articolo, alla approvazione di due criteri tanto diversi.

Chiedo, quindi, ripeto, la soppressione dell'ultimo comma e l'inserimento dopo il terzo di un nuovo comma riguardante il criterio già da noi affermato in sede di approvazione della norma concernente i consigli di amministrazione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Le preoccupazioni dell'onorevole Fabbri non mi paiono fondate. Le organizzazioni sindacali nel presentare le liste per la elezione delle commissioni consultive, proporrebbero praticamente una lista comprendente un rappresentante per ogni singola carriera. Ma la lista sarà unitaria.

La procedura prevista dall'articolo 20-*quater* non solo non danneggia i sindacati a rappresentanza unitaria, ma, a mio avviso, li favorisce.

Si tratta semplicemente di garantire che, ad esempio, allorché si vada a discutere del primo direttore capo di ragioneria non ci sia l'usciera...

FRANCAVILLA. Ma se non fosse eletto il rappresentante della categoria della quale si esaminano i problemi?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il voto non va alla persona ma alla lista.

PRESIDENTE. A me sembra che la I Commissione soprattutto si preoccupi del grado per evitare che un impiegato venga giudicato da un inferiore.

FABBRI. Torno a prendere la parola perché l'argomento è veramente di una estrema importanza.

Se si accetta l'articolo 20-*quater* nella dizione governativa, è inutile poi parlare di elezioni democratiche. Sostengo un punto di vista che credo debba avere l'approvazione anche dei colleghi sindacalisti democristiani. Non avremmo più una funzione unitaria del sindacato, bensì corporativa delle categorie.

Come rappresentante di organizzazione sindacale e come rappresentante politico non mi sento di approvare l'articolo. Noi corriamo il rischio di inviare, a tutelare gli interessi di un lavoratore appartenente ad una determinata carriera, un rappresentante della stessa che abbia avuto per esempio in lista due voti in tutto.

Ed è assurdo che con un numero limitatissimo di voti si vada a tutelare gli interessi dei lavoratori: e questo soprattutto nell'interesse della rappresentanza unitaria. Sono pertanto d'accordo con il Presidente quando dice che questo è più grave ancora.

La rappresentanza del personale si intende unitaria e quindi i rappresentanti che vengono scelti ed eletti da una aliquota dei lavoratori fanno gli interessi esclusivi di quella determinata categoria. Al contrario, si deve avere la visione panoramica di una difesa degli interessi dei lavoratori.

Per me, ripeto, questo punto di vista è molto grave, perché si torna, in questo modo, alle corporazioni, non più alla rappresentanza unitaria del sindacato.

Per concludere, chiedo la soppressione del terzo comma dell'articolo 20-*quater*.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'onorevole Fabbri non ha ancora visto il meccanismo elettorale.

FABBRI. Non intendo discutere il meccanismo del comma terzo; intendo discutere l'articolo nel suo complesso da un punto di vista politico sindacale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Faccio rilevare che la preoccupazione della Commissione af-

fari costituzionali è rivolta al fatto che, in sede di promozioni o di trasferimenti, un dipendente venga a giudicare il suo superiore, venendosi naturalmente a determinare una situazione che non è quella normale, specie in rapporto alla delicatezza della materia che viene trattata.

Pertanto, in analogia a quanto disposto dall'Amministrazione delle ferrovie, si è presa di base per la formulazione dell'articolo 20-*quater* la modalità di assicurare in queste Commissioni la rappresentanza per lo meno di un appartenente alla carriera di cui si discute.

Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Fabbri, debbo rilevare che il voto non potrà essere dato se non con il sistema proporzionale. Anche se per ogni singola carriera il Sindacato potrà indicare più di uno dei candidati ai quali potrà essere dato il voto di preferenza, il voto della carriera esecutiva e della carriera ausiliaria sono esattamente uguali.

DEGLI ESPOSTI. Ogni settore elegge il suo candidato.

FRUNZIO. Ogni Commissione deve essere eletta dalla categoria alla quale appartiene: pertanto questa questione non esiste.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questa tesi viene respinta dai sindacati i quali dicono che i portalettere debbono votare anche per il direttore generale.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, potrebbe rimanere stabilito il rinvio dell'esame dell'articolo 20-*quater*.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

ART. 21.

(Rapporto informativo - Gravami)

« Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore centrale deve essere redatto annualmente un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

All'impiegato, al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora

ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Avverso il giudizio complessivo di « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente » l'impiegato ricorre, con facoltà di inoltrare ricorso in piego chiuso, alla Commissione paritetica provinciale e al Consiglio di Amministrazione secondo la competenza stabilita dall'articolo 20 della presente legge.

Il ricorso deve pervenire, entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio, all'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

La deliberazione della Commissione paritetica provinciale e del Consiglio di Amministrazione è provvedimento definitivo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, rimangono ferme — in quanto applicabili — le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti del capo I del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché quelle di cui al capo III del titolo I della legge 27 gennaio 1958, n. 119 ».

Per coordinamento all'articolo 20 già approvato, al quarto e al sesto comma dell'articolo 21 le parole: « Commissione paritetica provinciale » vanno sostituite con le altre: « Commissione consultiva centrale e provinciale ». Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

GEFTER WONDRICH. Una questione di forma, signor Presidente!

Al quarto comma si dice: « Avverso il giudizio complessivo di « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente » l'impiegato può ricorrere, con facoltà di inoltrare ricorso in piego chiuso... ecc. ». Mi sembra pleonastico dire che può ricorrere con facoltà... È una ripetizione!

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Può ricorrere e inoltrare...

FRANCAVILLA. Può ricorrere anche inoltrando...!

ARMATO. Può ricorrere mediante inoltro.

PRESIDENTE. C'è da stabilire innanzitutto questo: se si può ricorrere anche senza inoltrare il piego chiuso. Sono due cose distinte: c'è la facoltà al ricorso e l'altra facoltà dell'inoltro del piego chiuso.

GEFTER WONDRICH. Il più contiene già il meno!

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il piego chiuso,

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1961

come proposto, pone tutta una serie di formalità.

ARMATO. La norma di carattere generale è chiara: entro trenta giorni dalla comunicazione l'impiegato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso! È questa, forse, la formula migliore. Si potrebbe quindi dire: può ricorrere alla Commissione provinciale o alla Commissione centrale, con facoltà...

PRESIDENTE. Potremmo dire: «...secondo la competenza stabilita dall'articolo 20 della presente legge, con facoltà di inoltrare ricorso in piego chiuso»! Questa espressione quindi possiamo inserirla alla fine del comma.

ARMATO. All'articolo 21 ho presentato, insieme con i colleghi onorevoli Canestrari, Frunzio, Isgrò ed altri il seguente emendamento:

« Sostituire il quarto comma con il seguente:

« Avverso il giudizio complessivo, l'impiegato può ricorrere con facoltà di inoltrare ricorso in piego chiuso, alla Commissione paritetica provinciale e al Consiglio di amministrazione secondo la competenza stabilita dall'articolo 20 della presente legge ».

Significa questo soltanto: che si può ricorrere avverso il giudizio complessivo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ma questo è il comma di cui ci siamo occupati prima.

PRESIDENTE. Quindi, l'emendamento in questione decade!

ARMATO. Chiarisco la portata dell'emendamento: la legislazione di carattere generale vigente prevede la possibilità del ricorso anche contro il giudizio complessivo di « ottimo », mentre invece con la norma che andiamo ad approvare ci discostiamo da essa, limitando la possibilità del ricorso dal « distinto » in poi.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Con le nuove norme in vigore cade la materia del contendere; l'« ottimo » non è più in questione!

ARMATO. La norma di carattere generale ammette anche l'« ottimo ». Per la verità però le ferrovie hanno adottato il criterio di limitare la facoltà del ricorso fino a « distinto »! Quindi, con questa norma ci si distacca dalla disposizione di carattere generale per riportarsi a quella particolare propria dell'Amministrazione ferroviaria.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il quarto comma dell'articolo 21 sarebbe così formulato:

« Avverso il giudizio complessivo di « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente », l'impiegato può ricorrere alla Commissione consultiva centrale o provinciale e al Consiglio di amministrazione, secondo la competenza stabilita dall'articolo 20 della presente legge, con facoltà di inoltrare ricorso in piego chiuso ».

Se non vi sono oltre osservazioni pongo allora in votazione l'articolo 21 con il quarto comma sostituito nel testo di cui ho testé dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 21 risulta pertanto così formulato:

ART. 21.

(Rapporto informativo - Gravami).

« Per ogni impiegato con qualifica inferiore a direttore centrale deve essere redatto annualmente un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », « insufficiente ».

All'impiegato, al quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della censura, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Il giudizio complessivo è comunicato su apposito modulo all'impiegato che vi appone la data di comunicazione e la firma. Qualora ne faccia richiesta, l'impiegato ha diritto di prendere visione del rapporto informativo.

Avverso il giudizio complessivo di « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente » l'impiegato può ricorrere alla Commissione consultiva centrale e provinciale e al Consiglio di amministrazione secondo la competenza stabilita dall'articolo 20 della presente legge, con facoltà di inoltrare ricorso in piego chiuso.

Il ricorso deve pervenire, entro quindici giorni dalla comunicazione del giudizio, all'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

La deliberazione della Commissione consultiva centrale e provinciale e del Consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, rimangono ferme — in quanto applicabili — le disposizioni di cui agli articoli 43 e

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1961

seguenti del capo I del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché quelle di cui al capo III del titolo I della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

L'articolo 22 è già stato approvato in una precedente seduta. Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

ART. 23.

(Premio di maggiore produzione).

« Al personale del ruolo degli assistenti e dei disegnatori il premio di maggiore produzione previsto dall'articolo 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, è corrisposto nella stessa misura stabilita per gli altri impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di corrispondente carriera e qualifica ».

Il Governo propone di sostituire il previsto premio di maggiore produzione con il premio di esercizio.

Quindi ne risulterebbe una modifica del titolo dell'articolo e del testo.

Pongo in votazione l'articolo 23 nella nuova formulazione proposta dal Governo di cui do prima lettura:

ART. 23.

(Premio di esercizio).

« Al personale del ruolo degli assistenti e dei disegnatori il premio di esercizio previsto dall'articolo 15 della legge 8 agosto 1957, n. 776, è corrisposto nella stessa misura stabilita per gli altri impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di corrispondente carriera e qualifica ».

(È approvato).

Gli onorevoli Canestrari, Armato, Boidi, Isgrò, Bianchi Gerardo, Armani e Frunzio hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo che prende il nome di articolo 23-bis:

ART. 23-bis.

« Gli ufficiali iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, possono essere trasferiti a domanda nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio.

Per l'applicazione del comma precedente l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, fisserà di volta in volta il nu-

mero dei posti che potrà conferire al personale predetto e comunque non eccedente il 50 per cento dei posti disponibili.

I trasferimenti anzidetti sono disposti con decreto ministeriale su conforme parere del Consiglio di amministrazione e della Commissione centrale degli uffici locali, in base ad una graduatoria compilata secondo l'ordine di iscrizione nell'Albo nazionale.

Gli impiegati trasferiti prendono posto nel nuovo ruolo nella qualifica corrispondente al coefficiente in godimento all'atto del passaggio e sono collocati nella qualifica stessa dopo l'ultimo iscritto ».

Dobbiamo tener presente che il principio introdotto in questo emendamento è veramente innovatore, in quanto in sostanza si ammette la possibilità del passaggio dalla carriera degli uffici locali a quella esecutiva.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo non è contrario al principio contenuto in questo emendamento. Tuttavia deve far presente le sue perplessità in ordine alla percentuale del 50 per cento dei posti disponibili. Infatti, tenuto presente che esiste un 20 per cento di detti posti riservati ai dipendenti delle amministrazioni, la percentuale del 50 per cento invocata è da ritenere abbastanza elevata. A mio parere la percentuale richiesta dovrebbe aggirarsi sul 20 per cento o al massimo arrivare fino al 30 per cento.

Esiste inoltre un aspetto particolarmente delicato che occorre tener presente e cioè il fatto che il passaggio alla carriera esecutiva avviene in base al corrispondente coefficiente. Ciò evidentemente provocherebbe lo scavalco, da parte di coloro che provengono da un'altra carriera, degli impiegati della carriera esecutiva. Teoricamente non ci sarebbe un danno immediato in quanto fino alla terza qualifica il ruolo è aperto.

A mio avviso, la norma dovrebbe essere limitata a quel tipo di inquadramento previsto dall'articolo 30, già da noi approvato.

CANESTRARI. Con questo emendamento noi abbiamo inteso dare la possibilità a questo personale, che conosce perfettamente il servizio postale e telegrafico, di non essere inquadrate, dopo venti o trenta anni di servizio, nell'ultimo gradino della scala. Infatti sarebbe veramente tremendo se questo personale, dopo aver lavorato per trenta anni, ritornasse al grado XI.

SAMMARTINO, *Relatore*. Faccio presente la complessità del problema, che richiede il

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1961

parere della I Commissione (Affari Costituzionali).

PRESIDENTE. L'esame dell'articolo 23-bis è rinviato ad altra seduta in attesa del parere della I Commissione.

Gli onorevoli Canestrari, Armato, Boidi, Isgrò, Bianchi Gerardo, Armani e Frunzio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 23-ter:

ART. 23-ter.

« I servizi resi in qualità di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale dell'Albo nazionale, ricevitore, portalelettere effettivo dal 1° ottobre 1952 e quello di procaccia effettivo dal 27 aprile 1961, sono valutabili, ai fini della promozione alla qualifica di direttore di sezione, primo segretario, capo ufficio e qualifiche equiparate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in caso di passaggio in posti di ruolo organico dell'Amministrazione delle poste o di altre amministrazione dello Stato.

Ai fini dell'applicazione della disposizione predetta, i direttori di ufficio locale di gruppo A, B e C sono equiparati al personale della carriera di concetto, i direttori di uffici locali dei rimanenti gruppi, i titolari di agenzia e gli ufficiali A.N. sono equiparati al personale della carriera esecutiva; i ricevitori, i portalelettere e i procaccia sono equiparati al personale della carriera ausiliaria.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Anche su tale articolo aggiuntivo occorre sentire il parere della I Commissione (Affari Costituzionali). L'esame di esso è pertanto rinviato ad altra seduta.

Sono stati approvati gli articoli 23, 24-bis. Siamo ora all'articolo 24-ter presentato dal Governo. Ne do lettura:

ART. 24-ter.

(Concorsi mediante esami speciali sino al 31 dicembre 1959 per la nomina a segretario).

« In sostituzione dei concorsi previsti dall'articolo 362 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, lettere a) e b), in data successiva al 31 dicembre 1958, saranno banditi, entro due mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, i seguenti concorsi:

a) un concorso per merito distinto per la promozione a segretario ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni e dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119;

b) un concorso per esame speciale per la promozione alla qualifica anzidetta, ai sensi dell'articolo 365 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 e dell'articolo 96 della legge sopra indicata.

Ai concorsi anzidetti saranno ammessi a partecipare:

1°) gli impiegati della carriera di concetto del ruolo del personale amministrativo-contabile, che al 31 dicembre 1959 rivestivano la qualifica di segretario aggiunto e di vice segretario ed avevano maturato a tale data le anzianità di servizio previste dalle sopra richiamate disposizioni;

2°) i segretari dello stesso ruolo che abbiano ottenuto la promozione a tale qualifica mediante scrutini, tenuti successivamente alla entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, ai sensi dell'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e che al 31 dicembre 1959 avevano maturato l'anzianità di servizio anzidetta nel precedente punto 1°) ».

Avendo la I Commissione (Affari Costituzionali) manifestato delle riserve su tale testo, il Governo ha presentato l'articolo 24-ter nella seguente nuova dizione:

ART. 24-ter.

(Concorsi integrativi per esame speciale per la promozione a segretario).

« Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono banditi, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla parte V titolo II Capo I del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, due concorsi per esame speciale per la promozione alla qualifica di segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, integrativi degli identici concorsi banditi rispettivamente il 30 giugno 1958 e il 31 dicembre 1958.

Detti concorsi si ritengono espletati alle date sopraindicate.

Al concorso per esame speciale, integrativo di quello bandito il 30 giugno 1958, sono ammessi a partecipare:

1°) gli impiegati del ruolo organico sopra indicato che, alla data anzidetta, rivestano la

qualifica di segretario aggiunto e di vice segretario ed avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle soprarichiamate disposizioni;

2°) i segretari dello stesso ruolo che abbiano ottenuto la promozione a tale qualifica mediante scrutini, tenuti, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, successivamente all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119 e che, al 30 giugno 1958, avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle sopraccitate disposizioni.

Al concorso per esame speciale, integrativo di quello indetto il 31 dicembre 1958, sono ammessi a partecipare gli impiegati che, alla stessa data, rivestivano le qualifiche e si trovavano nelle condizioni indicate nei punti 1°) e 2°) del precedente comma.

Agli idonei dei concorsi sono conferiti i posti che risultavano disponibili, nella qualifica di segretario, rispettivamente al 30 giugno 1958 e al 31 dicembre 1958, detratti quelli relativi alle promozioni alla qualifica anzidetta già conferita, mediante concorsi o scrutini, con decorrenza, ai fini economici, dalle date sopraindicate.

I vincitori dei concorsi integrativi di quelli indetti il 30 giugno 1958 ed il 31 dicembre 1958 sono collocati in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria, dopo i vincitori dei rispettivi concorsi banditi alle date anzidette ».

COLASANTO. Desidero chiarimenti circa i titoli di studio e di anzianità di servizio, posseduti dai beneficiandi di tale disposizione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La Corte dei conti ritenne che ad una certa parte del personale della carriera di concetto non fosse applicabile per la partecipazione a concorsi per esami speciali la riduzione dell'anzianità prevista dall'articolo 96. Di conseguenza furono banditi due concorsi ai quali una parte del personale non fu ammessa per la ritenuta inapplicabilità dell'articolo 96. Contro l'atto dell'Amministrazione che negava la possibilità di partecipare a questi concorsi, fu proposto ricorso al Consiglio di Stato e questo si dichiarò di avviso contrario a quello degli organi di controllo, ritenendo invece che la riduzione prevista dall'articolo 96 per la partecipazione ai concorsi speciali poteva essere applicata anche a questi. Quindi si trattava di dare esecuzione al deliberato del Consiglio di Stato. Ciò si poteva fare in via amministrativa, annullando quelli che erano stati i concorsi per merito speciale già espletati; op-

pure dando validità a tutti i concorsi per non sottoporre il personale, che vi aveva partecipato, a nuovo esame, con la possibilità però, per quelli che erano stati esclusi, di non essere danneggiati. L'Amministrazione aveva trovato un mezzo che però non ha ottenuto il parere favorevole dalla I Commissione, cioè l'inserimento nella graduatoria di coloro che avrebbero partecipato ora ai concorsi dai quali erano stati esclusi. La I Commissione si è opposta in quanto due Commissioni operanti con persone diverse e in epoche diverse non hanno un unico giudizio, il che determinerebbe un fondo di ingiustizia. Si è trovata perciò la soluzione di cui al nuovo articolo in esame, che prevede non solo l'ammissione ai concorsi ma anche la ricostruzione completa della carriera.

È da aggiungere che la situazione era resa più complessa dal fatto che si erano tenuti alcuni scrutini e quindi al personale della carriera di concetto erano stati attribuiti posti all'epoca disponibili. Quindi per effetto della decisione del Consiglio di Stato si sarebbero dovuti rinnovare anche gli scrutini. Ecco perché si è trovata questa soluzione.

In secondo luogo, per quanto riguarda le promozioni, invece di procedere all'annullamento degli scrutini, si attribuisce ai vincitori dei nuovi concorsi una aliquota dei posti in soprannumero in proporzione uguale a quella che hanno avuto coloro che hanno partecipato ai primi concorsi.

In tal guisa la carriera di concetto, in effetti danneggiata da quel provvedimento, oggi non solo viene reintegrata con queste disposizioni nell'interezza dei suoi diritti, ma viene ad essere avvantaggiata dal fatto che ha a disposizione, in soprannumero, una quantità di posti uguali alla proporzione esistente fra coloro che hanno partecipato a quegli scrutini e coloro che vi parteciperanno.

COLASANTO. Sono soddisfatto delle dichiarazioni del Sottosegretario. Unica mia preoccupazione è che attraverso quello che stiamo facendo e quello che abbiamo fatto, non venga a crearsi una sperequazione nel personale dell'Amministrazione. Non vorrei che ad un certo momento qualche gruppo venisse spinto straordinariamente avanti a danno degli altri.

FABBRI I nuovi emendamenti presentati dall'Amministrazione per la risoluzione dell'ormai notissimo problema relativo ai colloqui del 1958, interessante esclusivamente la carriera di concetto, nel loro insieme sono abbastanza soddisfacenti e possono, con qualche piccolo, ma indispensabile ritocco, rite-

nersi equi e tali da realizzare, almeno in parte, una sanatoria alla complessa situazione determinata dalla decisione del Consiglio di Stato.

A dimostrazione della necessità di alcune variazioni, pongo in evidenza, articolo per articolo, le indispensabili integrazioni da apportare; tali integrazioni necessitano sia per ovviare ad ulteriori sperequazioni che verrebbero altrimenti a determinarsi, sia per eliminare — almeno in parte — le lacune che presentano gli emendamenti sostitutivi proposti.

Al fine di evitare rimaneggiamenti totali degli emendamenti stessi, che potrebbero far travisare lo spirito con il quale sono stati formulati, riporto per ogni emendamento le indispensabili integrazioni richieste.

Articolo 24-ter. — Si è ancora del parere che l'emendamento n. 88 risolva in maniera più idonea, completa e, soprattutto, rapida, l'integrazione degli esami speciali mediante colloqui banditi nel 1958. Infatti, a parte che in definitiva i nuovi vincitori, qualsiasi votazione conseguiranno, dovranno essere collocati in ruolo dopo i vincitori dei colloqui già espletati e da integrare, proprio come previsto dall'emendamento n. 88, i vincitori del colloquio bandito il 31 dicembre 1958, già espletato, non dovrebbero ripetere l'esame come invece si evince dalla nuova formulazione del nuovo articolo 24-ter.

Se i vincitori di detti colloqui integrativi non dovranno essere inseriti nelle graduatorie già esistenti in base ai voti riportati, ma accodati ad esse, non si comprende come non si possa disporre il loro inquadramento alla qualifica di segretario ed equiparata mediante scrutinio, quando precedenti giuridici lo suggeriscono (vedi legge n. 270 concernente il personale trentanovista).

Naturalmente, se la sostituzione dell'articolo dovesse costituire elemento o condizione assoluta per la soluzione del problema, si può anche accettare la proposta dei concorsi integrativi; soltanto che tale proposta deve essere assolutamente integrata secondo la nuova formulazione dell'articolo 24-ter.

Le integrazioni proposte non hanno bisogno di illustrazione. Ormai tutto il complesso problema è stato dibattuto e chiarito in ogni particolare; ad ogni buon fine se ne riporta di seguito un breve commento.

L'aggiunta al primo comma è opportuna quanto necessaria dovendosi assolutamente provvedere alla conferma delle promozioni sancite con l'atto amministrativo annullato dal Consiglio di Stato, altrimenti verrebbe

frustrato lo scopo degli emendamenti in questione.

L'aggiunta al quinto comma si è resa indispensabile affinché venisse resa giustizia a tutti coloro che per pochissimi giorni, e solo perché l'Amministrazione allora non intendeva applicare, come in effetti non applicò, l'articolo 961 della legge n. 119, per la partecipazione agli esami speciali, non hanno potuto, né altrimenti potrebbero, essere ammessi ai colloqui integrativi.

Infine, sarebbe opportuno inserire altro comma che consentisse ai vincitori del colloquio bandito il 31 dicembre 1958 e già espletato di non ripetere l'esame. Ciò perché il successivo articolo 24-ter/B deve essere assolutamente annullato soprattutto perché agli stessi spetta, di diritto, la retrodatazione, anche ai fini economici, al 30 giugno 1958 e quindi la partecipazione agli scrutini supplementari del 26 novembre 1958 dai quali sarebbero invece esclusi a norma del successivo articolo 24-ter/D.

Articolo 24-ter/A. — Si accetta integralmente, tenendo presente naturalmente il presupposto di esami integrativi.

Articolo 24-ter/B. — Deve essere assolutamente annullato. Una sua radicale trasformazione risulterebbe troppo complessa anche nei riguardi degli articoli precedenti e seguenti.

Applicare l'articolo 96 per la sola decorrenza giuridica e limitatamente a pochissimi giorni, come previsto dal primo e terzo comma dell'articolo in questione, è una autentica beffa per tutto il personale interessato. Lo è per coloro che hanno conseguito la promozione a segretario o qualifiche equiparate con i concorsi banditi il 31 dicembre 1958 i quali hanno sì il diritto alla decorrenza giuridica prevista dall'articolo 24-ter/B, ma hanno anche diritto alla decorrenza economica del 30 giugno 1958. Lo è maggiormente per coloro che hanno conseguito la promozione con i concorsi di merito distinto e per esame speciale indetti il 30 giugno 1958. I vincitori di questi ultimi concorsi, infatti, avevano per intero la prescritta anzianità per partecipare ai predetti concorsi senza che nei loro confronti venisse applicato l'articolo 96 della legge n. 119.

L'eventuale approvazione di questo emendamento sarebbe del tutto inoperante in quanto l'anzianità degli impiegati direttamente interessati decorre, come minimo, dal 1° marzo 1958, mentre quella che verrebbe ad attribuire la disposizione in parola decorrerebbe dal 28 marzo 1958, data di entrata in vigore della legge n. 119.

Pertanto, le aggiunte suggerite per l'articolo 24-ter, ivi compresa l'ultima, ossia quella relativa alla validità degli esami espletati il 31 dicembre 1958, salva la decorrenza economica da riportare al 30 giugno 1958 in applicazione dell'articolo 96 della legge n. 119, fanno risultare l'articolo in questione — 24-ter/B — inutile e dannoso.

Articolo 24-ter/C. — Poiché con questo emendamento si propone la estensione ai ruoli tecnici della carriera di concetto delle disposizioni contenute nei precedenti emendamenti, se ne accetta la formulazione, ma limitatamente al primo comma. Il secondo dovrà essere integralmente stralciato in quanto si richiama al precedente, articolo 24-ter/B del quale, come già detto, se ne richiede la soppressione.

Articolo 24-ter/D. — Le due aggiunte proposte sono logiche e naturali, ed assolutamente indispensabili. Si verrebbero altrimenti a verificare degli assurdi giuridici e sperequazioni tali che senza dubbio non trovano precedenti nella storia dell'Amministrazione delle poste e telegrafi.

Infatti, gli esclusi dagli esami banditi nel 1958, che verrebbero integrati nei loro diritti a norma del precedente articolo 24-ter applicando nei loro confronti l'articolo 96 della legge n. 119, potranno conseguire, in soprannumero, la promozione alla qualifica di primo segretario ed equiparata con decorrenza economica e giuridica anteriore non solo a quella conseguita dai colleghi regolarmente promossi nei concorsi banditi nel 1958 e già espletati e di cui adesso se ne propone l'integrazione a solo beneficio degli esclusi, ma addirittura di coloro che, risultati vincitori di concorsi alla qualifica di segretario ed equiparata nel 1957, sono stati scrutinati e promossi alla qualifica di primo segretario ed equiparata soltanto nel dicembre del 1958.

È quanto meno equo, pertanto, retrodatare al 31 dicembre 1957, a norma dell'articolo 100 della legge n. 119, norma richiamata nel successivo articolo 46 della presente legge ai soli fini di una migliore interpretazione, le promozioni a primo segretario o qualifiche equiparate già conferite nel 1958 mediante scrutini di merito comparativo.

Quindi, nei nuovi scrutini o scrutini suppletivi da espletare « ora per allora », alle date, posteriormente al 1° luglio 1958 in cui furono effettivamente tenuti degli scrutini, dovranno essere ammessi tutti indistintamente coloro che conseguirono o conseguiranno in applicazione dei precedenti articoli 24-ter, 24-ter/A e 24-ter/C la promozione a segre-

tario o qualifiche equiparate con decorrenza economica dal 30 giugno 1958.

Coloro che conseguiranno la promozione alla qualifica di segretario ed equiparata con decorrenza dal 31 dicembre 1958, dovranno essere scrutinati alla qualifica di primo segretario ed equiparate negli scrutini da tenersi « ora per allora », alle date in cui tali scrutini furono effettivamente espletati posteriormente al 1° gennaio 1959. Analogamente dovrà essere proceduto nei confronti dei vincitori dei concorsi previsti dal precedente articolo 24-ter/A; e ciò fino a tutto il 1960 anche a norma del successivo articolo 24-ter/E.

Articolo 24-ter/E. — La modifica e l'aggiunta apportate all'ultimo comma del presente emendamento, sono indispensabili sia per renderlo conseguenziale ai precedenti, sia per rimediare ad una manchevolezza della Amministrazione.

La conseguenzialità scaturisce dalle previste promozioni in soprannumero alla qualifica di primo segretario ed equiparate decorrenti dalle date di scrutini precedentemente effettuati in quanto, per la mancata applicazione dell'articolo 96 della legge n. 119 ai fini della partecipazione agli esami speciali mediante colloquio, gli aventi titolo non sono stati presi in considerazione negli scrutini effettuati in questi ultimi tempi per la promozione alla qualifica di segretario principale ed equiparate.

La manchevolezza, invece, scaturisce dal fatto che l'Amministrazione, alle date in cui ha effettuato scrutini di promozione per la qualifica di segretario principale, non ha del pari effettuato scrutini per la promozione ad alcune qualifiche equiparate a questa.

Pertanto, si è inteso citare la data del 24 marzo 1961 per essere stata quella corrispondente, in ordine di tempo, all'ultimo scrutinio espletato per la qualifica in questione.

Do ora lettura dei nuovi emendamenti:

ART. 24-ter.

(Concorsi integrativi per esame speciale per la promozione a segretario)

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono banditi, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Parte V, Titolo 2°, Capo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, due concorsi per esame speciale per la promozione alla qualifica di segretario del ruolo organico della carriera di concetto del per-

sonale amministrativo-contabile, integrativi degli identici concorsi banditi rispettivamente il 30 giugno ed il 31 dicembre 1958, le cui promozioni, già conferite, restano ferme e valide, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo.

Detti concorsi si ritengono espletati alle date sopraindicate.

Al concorso per esame speciale, integrativo di quello bandito il 30 giugno 1958, sono ammessi a partecipare:

1°) gli impiegati del ruolo organico sopra indicato che, alla data anzidetta, rivestivano la qualifica di segretario aggiunto o di vice-segretario ed avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle soprarichiamate disposizioni;

2°) i segretari dello stesso ruolo che abbiano ottenuto la promozione a tale qualifica mediante scrutini, tenuti, ai sensi dell'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, successivamente all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1958, avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle sopracitate disposizioni.

Al concorso per esame speciale, integrativo di quello indetto il 31 dicembre 1958, sono ammessi a partecipare gli impiegati che, alla stessa data, rivestivano le qualifiche e si trovavano nelle condizioni indicate nei punti 1°) e 2°) del precedente comma. Sono ammessi, altresì, gli impiegati che avrebbero avuto titolo a partecipare all'esame speciale in questione qualora non fossero stati promossi alla qualifica di segretario aggiunto ed equiparata in data 4 dicembre 1958. Nei loro confronti viene annullata la promozione già conferita alla qualifica di segretario aggiunto ed equiparata.

Agli idonei dei concorsi sono conferiti i posti che risultavano disponibili, nella qualifica di segretario, rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre 1958, detratti quelli relativi alle promozioni alla qualifica anzidetta già conferite, mediante concorsi o scrutini, con decorrenza, ai fini economici, dalle date sopraindicate.

I vincitori dei concorsi integrativi di quelli indetti il 30 giugno 1958 ed il 31 dicembre 1958 sono collocati in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria, dopo i vincitori dei rispettivi concorsi banditi alle date anzidette.

La decorrenza delle promozioni conseguite con i concorsi di merito distinto e con i concorsi per esame speciale, indetto il 31 dicembre 1958, è rettificata nei confronti dei vincitori dei concorsi stessi che avevano titolo all'applicazione delle disposizioni dell'arti-

colo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, tenendo conto della riduzione dell'anzianità di servizio di cui allo stesso articolo 96/119. Gli aventi titolo prendono posto in ruolo, secondo l'ordine della graduatoria, dopo i vincitori dei concorsi banditi alla data del 30 maggio 1958 e prima dei vincitori dei concorsi integrativi previsti dal presente articolo.

ART. 24-ter/A.

(Concorsi di merito distinto e concorsi per esame speciale per le promozioni a segretario)

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono banditi, con l'osservanza delle disposizioni di cui alla Parte V, Titolo 2°, Capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, due concorsi per merito distinto e due concorsi per esame speciale per la promozione alla qualifica di segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile, in sostituzione degli identici concorsi indetti rispettivamente il 30 giugno 1959 e il 31 dicembre 1959, i cui bandi sono revocati.

Detti concorsi si ritengono espletati alle date sopraindicate.

Ai concorsi di merito distinto e per esame speciale, banditi in sostituzione di quelli indetti il 30 giugno 1959, sono ammessi a partecipare gli impiegati del ruolo organico sopraindicato che, alla data anzidetta, rivestivano la qualifica di segretario aggiunto o di vice-segretario ed avevano maturato l'anzianità di servizio prevista dalle disposizioni soprarichiamate.

Ai concorsi per merito distinto e per esame speciale, banditi in sostituzione di quelli indetti il 31 dicembre 1959, sono ammessi a partecipare gli impiegati che, alla stessa data, rivestivano le qualifiche o si trovavano nelle condizioni indicate al precedente comma.

ART. 24-ter/C.

(Concorso di merito distinto e per esame speciale per la promozione a Perito o Geometra)

I concorsi previsti dagli articoli 24-ter e 24-ter/A sono banditi anche per le promozioni alle qualifiche di Perito o Geometra dei ruoli organici delle carriere di concetto dei periti industriali e dei geometri, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli anzidetti.

ART. 24-ter/D.

(Scrutini per la promozione alla qualifica di primo segretario o equiparate)

Ferme restando le promozioni mediante scrutini, alle qualifiche di primo segretario o equiparate, già conferite nel 1958, salvo la decorrenza prevista dall'articolo 46 della presente legge, e le promozioni alle medesime qualifiche, già conferite nel 1959, salvo la decorrenza da riportarsi ad ogni effetto alla data del primo scrutinio espletato dopo la data del 1° luglio 1958, sono tenuti scrutini suppletivi a quelli effettuati per la promozione alla stessa qualifica successivamente al 1° luglio 1958, ai quali sono ammessi oltre agli impiegati che conseguono la nomina alla qualifica di segretario o equiparata, in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 24-ter, 24-ter/A, 24-ter/C, anche quelli che hanno già conseguito la nomina alla citata qualifica di segretario o equiparata precedentemente alla entrata in vigore della presente legge. Per l'ammissione agli scrutini previsti dal precedente comma è necessario avere conseguito la nomina alla qualifica di segretario e equiparata, con decorrenza, ai fini economici, data anteriore a quella dei ri-fini economici, da data anteriore a quella dei rispettivi scrutini.

Le promozioni possono essere conferite, ove occorra, in soprannumero.

Il numero dei posti, compresi quelli in soprannumero, da conferire con gli scrutini suppletivi, di cui al primo comma del presente articolo, va determinato in rapporto al numero degli impiegati aventi titolo a partecipare agli scrutini stessi, in modo che tale rapporto risulti identico a quello esistente tra il numero dei posti, relativi alla qualifica di primo segretario o equiparata, già conferiti con i corrispondenti scrutini, e il numero degli impiegati ammessi agli scrutini medesimi.

Il soprannumero non può, in ogni caso, eccedere il numero dei posti conferiti con gli scrutini espletati.

L'assorbimento dei posti in soprannumero, è effettuato dal 1° gennaio 1963 in poi, in ragione di un terzo delle vacanze che si verificano nella qualifica di primo segretario o equiparata, computando per posto intero la frazione di posto superiore alla metà.

In corrispondenza ai posti in soprannumero di cui ai precedenti commi sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale di ciascun ruolo della carriera di concetto.

Le promozioni da conferire mediante gli scrutini suppletivi previsti dal presente articolo, hanno la stessa decorrenza fissata per le promozioni già conferite con gli scrutini espletati.

ART. 24-ter/E.

(Conferimento dei posti disponibili nella qualifica di primo segretario o equiparata)

Dopo l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, sono tenuti con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, scrutini per la promozione alle qualifiche di primo segretario, di primo geometra e di primo perito nel limite dei posti disponibili nelle qualifiche stesse nell'anno 1960.

Le promozioni conferite mediante gli scrutini di cui al precedente comma decorrono dal 31 dicembre 1960.

Dalla data anzidetta decorrono anche le promozioni alle qualifiche sopraindicate, da conferire mediante concorsi di merito distinto ed esame di idoneità, da bandirsi ai sensi dell'articolo 370 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Gli scrutini tenuti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le promozioni alle qualifiche superiori a quella di primo segretario o equiparata, sono da ripetersi, ora per allora, con decorrenza dalle date in cui furono espletati.

Analogamente saranno tenuti nuovi scrutini per la promozione alle qualifiche di geometra principale e perito principale, nei limiti dei posti disponibili nelle qualifiche stesse, alla data del 24 marzo 1961.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, evidentemente gli emendamenti proposti rendono necessaria la loro trasmissione alla prima Commissione. Rinvio pertanto ad altra seduta l'esame dell'articolo 24-ter.

Pongo quindi in votazione di massima l'articolo 24-quater, subordinatamente al parere favorevole che dovrebbe essere espresso dalla I Commissione (Affari costituzionali):

ART. 24-quater.

(Nomina a consigliere di seconda classe nella carriera direttiva tecnica).

« Nei confronti dei vincitori dei concorsi per l'accesso alle carriere direttive di cui alle tabelle C, D e E dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 419, aventi titolo alle riserve previste dagli articoli 62 e 91 della legge stessa, la nomina a consigliere di seconda

classe in prova è riportata, ad ogni effetto, al 31 dicembre 1957.

Per coloro che alla data di espletamento dei concorsi non si trovavano in servizio continuativo presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal 31 dicembre 1957, la nomina a consigliere di seconda classe è riportata alla data dalla quale ha avuto inizio l'incarico o il rapporto di lavoro mantenuto con continuità fino all'espletamento dei concorsi stessi ».

(È approvato).

Proseguiamo nell'esame degli articoli.

L'articolo 25 è già stato approvato in una precedente seduta.

Do lettura ora dell'articolo 25-bis presentato dal Governo:

« Gli idonei del concorso per titoli per la nomina a capo ufficio principale, bandito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica anzidetta secondo l'ordine di tale graduatoria ».

Allo scopo di superare le obiezioni della I Commissione (Affari costituzionali), il Governo ha preannunziato un nuovo testo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Quando fu approvato da parte della X Commissione della Camera, il testo dell'articolo 75 della legge n. 119, vennero estese le categorie che ne dovevano beneficiare, per modo che i posti, previsti nel numero di 800, si rivelarono insufficienti e ne rimasero esclusi circa 250.

Pertanto è stato proposto un nuovo articolo 25-bis del seguente tenore:

ART. 25-bis.

(*Idonei del concorso per titoli a capo ufficio principale*).

Il 3° comma dell'articolo 75 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Gli idonei sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale, secondo l'ordine di graduatoria, ove occorra, anche in soprannumero, fino ad un massimo di 1.100 posti ».

L'articolo 75 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, prevedeva un limite massimo di 800 posti. Tale massimo è portato, nell'emendamento testè letto a 1.100, dal momento che gli esclusi sono poco più di 200.

PRESIDENTE. Sono però costretto a rinviare l'esame del suddetto articolo 25-bis perché su di esso possa di nuovo esprimersi la I Commissione.

Abbiamo a questo punto l'emendamento n. 132 degli onorevoli Fabbri, Bogoni, Francavilla, Calvaresi ed altri che aggiunge il seguente articolo 33-bis:

ART. 33-bis.

(*Riserva dei posti*).

« Nella prima attuazione della presente legge nei concorsi con l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli della carriera direttiva e della carriera di concetto il venti per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale già di ruolo in possesso dei richiesti titoli di studio ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è contrario a tale emendamento in quanto esso stabilisce un principio di estrema pericolosità.

Il personale interessato fruisce attualmente delle disposizioni del Testo Unico, disposizioni che consentono la partecipazione ai concorsi. Un ulteriore beneficio, quale quello della riserva dei posti, sia pure per gli impiegati muniti di prescritto titolo di studio, non è ammissibile in quanto porrebbe il personale interno in condizioni di assoluta priorità nei confronti di quello esterno.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Fabbri nel suo emendamento.

FABBRI. Sì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, subordinatamente al parere della I Commissione, e salvo poi collocarlo in sede di coordinamento tra le disposizioni transitorie, l'emendamento all'articolo 33-bis, testè letto.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento n. 188 presentato dai deputati Canestrari, Cappugi, Frunzio, Isgrò, Armato, Lombardi Ruggero, Zanibelli. Ne do lettura:

« Aggiungere il seguente nuovo articolo:

ART. 50-25.

(*Promozione alla qualifica di capo ufficio superiore, di personale in particolari situazioni*).

Gli impiegati inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale a norma del secondo comma dell'articolo 74 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, purché utilmente collocati nella graduatoria dell'esame di idoneità bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955, sono promossi, ove occorra anche in soprannumero, alla qualifica di capo ufficio superiore.

Il personale di cui al comma precedente acquisisce nella qualifica di capo ufficio su-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1961

periore la decorrenza già fissata per le promozioni a capo ufficio superiore effettuate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta n. 733 del 18 dicembre 1959.

In corrispondenza degli eventuali posti risultanti in soprannumero nella qualifica di capo ufficio superiore, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali del ruolo degli operatori di esercizio.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Il Governo è contrario: qui si tratterebbe di accesso in soprannumero. È un principio di natura gravissima, quando si tenga presente che questa carriera ha quel tale beneficio sul premio di produzione, ora chiamato premio di esercizio. Con l'aumento tabellare previsto potranno beneficiare ben 190 promossi in prima applicazione di questa legge. Questa è una percentuale di promozioni che nessun'altra carriera ha.

ARMATO. Questo emendamento è collegato ad un altro emendamento relativo al ruolo aperto: evidentemente se passa questo, l'altro emendamento decade.

FABBRI. Faccio mio l'emendamento presentato dall'onorevole Canestrari. Su questa base il Governo si era già espresso.

ARMATO. Questo emendamento intende far passare al grado superiore una parte di quel personale. Con l'altro emendamento era stabilito il ruolo aperto di tutto il personale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è contrario.

FABBRI. La differenza di cui parla l'onorevole rappresentante del Governo è tutta nella data!

ARMATO. Comunque io credo che, almeno stando a quanto già visto la volta scorsa, l'emendamento relativo al ruolo aperto sia un poco preclusivo al riguardo!

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Ho già detto chiaramente che sono energicamente contrario! Se dovesse passare il principio in questione chiederei persino la rimessione del provvedimento all'aula! Il ruolo aperto non può essere assolutamente accettato per le note ragioni.

ARMATO. Signor Presidente, desidero precisare una cosa. Il richiamo al problema generale con questo articolo non c'è, perché il ruolo dei capi d'ufficio, tabella N è un ruolo del tutto speciale che si distacca anche dall'altro ruolo dei capi uffici della tabella N previsto nel regolamento delle poste. È talmente speciale che prevede coefficienti che

non si trovano in nessun'altra amministrazione e perché le mansioni che riguardano questo personale sono eguali. Quindi, noi non diciamo che il ruolo aperto debba aversi in via immediata, ma noi vorremmo stabilire tuttavia il principio del ruolo aperto, connesso al possesso di una certa anzianità. Qui noi abbiamo detto tre anni, ma potrebbero anche essere cinque. E però, la prospettiva di uno sblocco di carriera per questo personale ci vuole, ché, altrimenti, esso è destinato a rimanere bloccato in eterno.

Non si pone poi nemmeno il discorso dell'onere in quanto questo onere viene ad essere diluito nel tempo, secondo le decisioni che la Camera potrà prendere al riguardo circa una certa anzianità. Vorrei quindi pregare il Governo di riesaminare la questione, rivedere il problema, perché già su questo piano sembra a noi esserci un riconoscimento dalle stesse dichiarazioni del rappresentante del tesoro, come principio! Perché, ripeto, è un ruolo che non esiste in nessuna altra amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Potremmo sospendere l'esame per sentire al riguardo la I Commissione (Affari costituzionali).

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

ARMATO. Signor Presidente, chiederei tuttavia che, prima ancora di rinviare i diversi punti controversi all'esame della I Commissione e della V Commissione si procedesse ad una discussione particolareggiata delle varie questioni in una riunione ristretta.

PRESIDENTE. Accolgo senz'altro l'idea. Potremmo decidere di riconvocare il Comitato ristretto, già a suo tempo nominato, domani stesso, in modo da guadagnare tempo.

FRANCAVILLA. D'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, potrebbe rimanere stabilita la convocazione del Comitato ristretto per domani mercoledì 7 giugno, al termine della seduta della Commissione già fissata per le ore 10.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI